



REGIONE BASILICATA

1. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Basilicata per l'annualità 2019

Delibera della Giunta Regionale n. 248 del 11/06/2019 di recepimento del DM n. 497 del 17 gennaio 2019, relativa alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato 1 della DGR n. 248/2019, relativi ai singoli Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), delle Norme di Buone Condizioni (BCAA).

➤ SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRICIPALE: ACQUE

- **CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione G. R. n. 508 del 25 marzo 2002 “Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e protezione delle acque” (B.U.R. n°25 del 16/04/2002)
 - Deliberazione G. R. n. 1985 del 19 dicembre 2006 “Analisi dei dati di monitoraggio qualitativo dei corpi idrici e definizione delle zone vulnerabili e delle aree sensibili finalizzate alla redazione del PRTA. Approvazione”
 - Deliberazione del Consiglio Regionale 6 giugno 2006 n. 119 “art. 19 del Decreto Legislativo n. 152/99 – Programma d'azione della Basilicata per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola” (B.U.R. n. 34 del 10-07-2006)
 - Deliberazione del Consiglio Regionale 20 novembre 2007 n. 338 – “Programma d'azione Basilicata per zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: modifiche ed integrazioni” (BUR n.57 del 16/12/2007).
 - Deliberazione G.R. n.156 del 14 febbraio 2013 “Conferma zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in attuazione dell'art. 36 comma 7-ter del Decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 , convertito in legge n.221 del 17/12/2012.
 - Deliberazione G.R. n.156 del 14 febbraio 2013 “Conferma zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in attuazione dell'art. 36 comma 7-ter del Decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 , convertito in legge n.221 del 17/12/2012.
 - Deliberazione G.R. n.433 del 19 maggio 2017 “Disciplina regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e utilizzazione agronomica del digestato” ai sensi del D.M. n. 5046/2016. Determinazioni.
- BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
 - D.G.R. n.833/2015, che ha approvato il Regolamento per la disciplina dei procedimenti concessori di derivazione dell'acqua pubblica.
- BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

- BCAA 4 – Copertura minima del suolo.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: BIODIVERSITÀ

- CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 978 del 4.6.2003 “Pubblicazione delle schede dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE in previsione dell'adozione ed attuazione delle “Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000” di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3.9.2002 (BUR n. 46 del 1.7.2003)
- D.G.R. n. 590 del 14/03/2005 di individuazione e richiesta di designazione di nuove zone a protezione speciale – ZPS, integrata con n. DGR n. 267 del 28/02/2007.
- D.G.R. n.1925 del 28/12/2007 “ Rete Natura 2000 in Basilicata – applicazione del DM MATT 03/09/2002 (GU 224 del 24/09/02)”
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 65 del 19/03/2008 “Criteri minimi uniformi per la definizione dei misure di conservazione relative a ZSC e ZPS”

- D.G.R. n. 1625 del 25/09/2009 - Approvazione e Pubblicazione cartografie catastali delle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del Decreto MATTM del 17/10/2007 e delle Aree Naturali Protette Regionali.
- CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
 Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 978 del 04/06/2003 “Pubblicazione delle schede dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE in previsione dell’adozione ed attuazione delle “Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000” di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 03/09/2002 (BUR n. 46 del 1.7.2003);
- D.G.R. n. 1925 del 28/12/2007 “Rete Natura 2000 in Basilicata – applicazione del DM MATT 03/09/2002 (GU n. 224 del 24/09/02)”;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 65 del 19/03/2008 “Criteri minimi uniformi per la definizione dei misure di conservazione relative a ZSC e ZPS”;
- D.G.R. n. 1625 del 25/09/2009 (Individuazione e/o Aggiornamento dei precisi riferimenti catastali delle aree ZSC. Approvazione ed Affidamento delle ulteriori attività per il completamento. Applicazione della D.G.R. n.1925/07). Approvazione e Pubblicazione cartografie catastali delle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del Decreto MATTM del 17/10/2007 e delle Aree Naturali Protette Regionali;
- D.G.R. n. 951 del 18/07/2012 - Programma Rete Natura 2000 in Basilicata e D.G.R. n. 1214/2009 - Adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata - Conclusione II fase Programma Rete Natura 2000 per aree Territoriali Omogenee 1-2-3-5-6-8-9;
- D.G.R. n. 30 del 15/01/2013 - Aggiornamento ed integrazione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – Programma Rete Natura 2000 per aree Territoriali Omogenee 4-10-11.
- D.G.R. n. 170 del 11/02/2014 – DM 16 settembre 2013 di designazione di venti ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata art. 3 – Individuazione dei soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate;
- D.G.R. n. 904 del 07/07/2015 – Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CE in Basilicata ai sensi del D.P.R. 357/97 – D.P.R. 120/2003 – D.M. 17 ottobre 2007 – Approvazione Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 dell’Arco Ionico Lucano:
 - IT9220080 Costa Ionica Foce Agri
 - IT9220090 Costa Ionica Foce Bradano
 - IT9210095 Costa Ionica Foce Cavone
- D.G.R. n. 1492 del 17/11/2015 - Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CE in Basilicata ai sensi del D.P.R. 357/97 – D.P.R. 120/2003 – D.M. 17 ottobre 2007 – Approvazione Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 della Valle Basento:
 - IT9220255 Valle del Basento Ferrandina Scalo
 - IT9220260 Valle Basento Grassano Scalo
- D.G.R. n. 1678 del 22/12/2015 - Aggiornamento ed integrazione delle Misure di Tutela e conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata:
 - IT9210143 Lago Pertusillo

- IT9210170 Monte Caldarosa
- IT9210180 Madonna di Viggiano
- IT9210195 Monte Raparo
- IT9210200 Monte Sirino
- IT9210205 Monte Volturino
- IT9210240 Serra di Calvello
- D.G.R. n. 166 del 24/02/2016 “Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CE in Basilicata ai sensi del DPR 357/97 – DPR 120/2003 – DM 27 ottobre 2007 – Approvazione Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 della Costa di Maratea:
 - IT9210015 Acquafredda di Maratea
 - IT9210155 Marina di Castrocucco
 - IT9210160 Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente
- D.G.R. n. 309 del 29/03/2016 - Aggiornamento ed integrazioni alla D.G.R. n. 951/12 e s.m.i. - Misure di tutela e conservazione per i siti di interesse comunitario (SIC) dei siti Natura 2000 di Basilicata ricadenti PARCO NAZIONALE DEL POLLINO;
- D.G.R. n. 827 del 12/07/2016 - Aggiornamento ed integrazioni alla D.G.R. n. 951/12 e s.m.i. - Approvazione delle misure di tutela e conservazione, per i siti di interesse comunitario (SIC) del sito denominato VALLE DEL TUORNO - BOSCO LUCETO IT9210266 afferente a Rete Natura 2000 di Basilicata;
- D.G.R. n. 958 del 09/08/2016 - Aggiornamento ed Integrazioni alla D.G.R. n. 951/12 e s.m.i. - Misure di Tutela e Conservazione per i Siti di Interesse Comunitario (SIC) del Sito Natura 2000 di Basilicata: IT9220055 - Bosco Pantano Di Policoro - Costa Ionica Foce Sinni (Area Marina).
- D.G.R. n. 671 del 30/06/2017 di designazione di 33 ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata attuazione art. 3 – Individuazione soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate;
- D.G.R. n. 250 del 23/03/2018 - Aggiornamento ed Integrazioni alla D.G.R. n. 951/12 e s.m.i. – Approvazione delle misure di tutela e conservazione per il sito di interesse comunitario (SIC) afferente a Rete Natura 2000 di Basilicata, denominato Lago del Rendina IT9210201.

TEMA PRICIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ SETTORE: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

TEMA PRICIPALE: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
 Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
 - Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
 - Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
 - Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
 - Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
- Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
 Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
- Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.
 Articoli 3, 4 e 5
- Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

Articoli 4 e 7

- Nessun riferimento normativo regionale.

- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.
Articoli 3, 4 e 5
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: Prodotti fitosanitari

- CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
Articolo 55, prima e seconda frase.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

➤ **SETTORE: BENESSERE DEGLI ANIMALI**

TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Articoli 3 e 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Articoli 3 e 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Articolo 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.

Nella presente Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento del DM n. 497/2019 della Regione Basilicata, pubblicata ai sensi dell'articolo 23 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale

SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5**

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 497/2019, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 497/2019, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del Decreto 25 febbraio 2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA 2019 Prot. Uscita N.0065781 del 07/08/2019);
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22 (3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe a livello nazionale.

3.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe a livello nazionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le disposizioni del CGO 1 e del Programma di Azione regionale si applicano a tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM. n. 497/2019, ricadenti nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati (ZVN) di origine agricola designate dalla Regione Basilicata.

Per quanto sopra indicato le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 3.1 delle presenti Istruzioni operative e nell'allegato 1.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA, sono quelli previsti a livello nazionale e di seguito riportati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5 - Circolare AGEA 2019 Prot. N.0065781 del 07/08/2019);
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22(3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Gli elementi di verifica sono definiti nella Circolare AGEA 2019 Prot. N.0065781 del 07/08/2019.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe a livello regionale.

3.3 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe a livello regionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. N.0065781 del 07/08/2019.

TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

1. APPLICABILITA'

Gli impegni applicabili della BCAA 4 sono si applicano a seconda della superficie agricola:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del DM 497/2019.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, alla lettera d) del DM 497/2019, con l'esclusione delle superfici di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) dello stesso DM.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. per tutte le superfici agricole occorre:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;**oppure, in alternativa,**
 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.)nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio.

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 497/2019 assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente Norma prevede:

Impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno.

Impegno b): per l'intervallo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo:

- copertura vegetale,
- oppure, in alternativa,**
- adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina.

Per tutti i terreni di cui sopra, se lasciati nudi, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Impegno a)

Sono possibili seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Impegni a) e b)

7. È ammessa la deroga in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Impegno b)

Per le superfici oggetto di domanda di riconversione o ristrutturazione dei vigneti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- in riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) **nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 dicembre e il 15 marzo**, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

3.2 Descrizione delle deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui al punto a) e b), è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

1. APPLICABILITÀ

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 497/2019 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 497/2019, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 7, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

La Circolare AGEA indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 497:

- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
- elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1, che segue, e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

Di seguito l'elenco delle Zone di Protezione Speciale della Regione Basilicata

CODICE	TIPO SITO	DENOMINAZIONE
IT9220135	C	Gravine di Matera
IT9210271	A	Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo
IT9210266	C	Valle del Tuorno - Bosco Luceto
IT9210020	C	Bosco Cupolicchio (Tricarico)
IT9220055	C	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni
IT9210142	C	Lago Pantano di Pignola
IT9220144	C	Lago S. Giuliano e Timmari
IT9210190	C	Monte Paratiello
IT9210210	C	Monte Vulture
IT9220255	C	Valle Basento - Ferrandina Scalo
IT9220260	C	Valle Basento Grassano Scalo – Grottole
IT9210150	C	Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive
IT9210201	C	Lago del Rendina

IT9210105	C	Dolomiti di Pietrapertosa
IT9210275	A	Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi
IT9210270	A	Appennino Lucano, Monte Volturino
IT9220130	C	Foresta Gallipoli – Cognato

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - c. rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - a. elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - b. siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative.

Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le

segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. N.0065781 del 07/08/2019.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, così come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 497 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d), ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM 497/2019, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;

3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria o nelle zone speciali di conservazione, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Elenco aree ZSC della Regione Basilicata

Tipo sito	Codice	Denominazione
B	IT9210005	Abetina di Laurenzana
B	IT9210010	Abetina di Ruoti
C	IT9210020	Bosco Cupolicchio
B	IT9210035	Bosco di Rifreddo
B	IT9210045	Bosco Mangarrone (Rivello)
C	IT9210105	Dolomiti di Pietrapertosa
B	IT9210110	Faggeta di Moliterno
B	IT9210115	Faggeta di Monte Pierfaone
B	IT9210140	Grotticelle di Monticchio
B	IT9210141	Lago La Rotonda
C	IT9210142	Lago Pantano di Pignola
C	IT9210190	Monte Paratiello
C	IT9210210	Monte Vulture

B	IT9210215	Monte Li Foi
B	IT9210220	Murge di S. Oronzio
B	IT9210265	Valle del Noce
B	IT9220030	Bosco di Montepiano
C	IT9220130	Foresta Gallipoli-Cognato
C	IT9220135	Gravine di Matera
C	IT9220144	Lago S.Giuliano e Timmari
B	IT9210015	Acquafredda di Maratea
B	IT9210025	Bosco della Farneta
B	IT9210040	Bosco Magnano
B	IT9210070	Bosco Vaccarizzo
B	IT9210075	Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S.Francesco
B	IT9210120	La Falconara
B	IT9210125	Timpa dell'Orso-Serra del Prete
B	IT9210130	Bosco di Chiaromonte-Piano Iannace
B	IT9210135	Piano delle Mandre
B	IT9210143	Lago Pertusillo
B	IT9210145	Madonna del Pollino Località Vacuarro
B	IT9210146	Pozze di Serra Scorzillo
B	IT9210155	Marina di Castrocucco
B	IT9210160	Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente
B	IT9210165	Monte Alpi - Malboschetto di Latronico
B	IT9210170	Monte Caldarosa
B	IT9210175	Valle Nera-Serra di Lagoforano
B	IT9210180	Monte della Madonna di Viggiano
B	IT9210185	Monte La Spina, Monte Zaccana
B	IT9210195	Monte Raparo
B	IT9210200	Monte Sirino
B	IT9210205	Monte Volturino
B	IT9210240	Serra di Calvello
B	IT9210245	Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello
B	IT9210250	Timpa delle Murge
C	IT9210266	Valle del Tuorno - Bosco Luceto
C	IT9220055	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni
B	IT9220080	Costa Ionica Foce Agri
B	IT9220085	Costa Ionica Foce Basento

B	IT9220090	Costa Ionica Foce Bradano
B	IT9220095	Costa Ionica Foce Cavone
C	IT9220255	Valle Basento - Ferrandina Scalo
C	IT9220260	Valle Basento Grassano Scalo - Grottole
C	IT9210150	Monte Coccovello, Monte Crivo e Monte Crive
C	IT9210201	Lago del Rendina

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - o divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - o divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - o presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - o attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - o rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 497:
 - o divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - o divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - o rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. N.0065781 del 07/08/2019.